

## **SINTESI DELLA NORMATIVA STATALE E REGIONALE SUL RIUTILIZZO SOCIALE DEI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA E ALLE ALTRE ORGANIZZAZIONI CRIMINALI**

### **Premessa**

Nell'ambito della legislazione contro la mafia le misure riguardanti il sequestro dei beni delle organizzazioni mafiose rivestono una notevolissima importanza perché volte a colpire il patrimonio accumulato illecitamente dalle organizzazioni criminali. Non si vuole tanto colpire il soggetto socialmente pericoloso quanto sottrarre i beni di origine illecita dal circuito economico dell'organizzazione criminale.

Tali misure di prevenzione, introdotte per la prima volta nel 1982 con la legge Rognoni - La Torre ([legge n. 646 del 1982](#)) sono state oggetto nel corso degli anni di numerose modifiche al fine di superare le difficoltà applicative e rendere più snelle ed efficaci le procedure.

Qui di seguito sono sintetizzati gli aspetti principali del codice antimafia ([decreto legislativo n. 159 del 2011](#)) che, come detto, è il risultato di diversi provvedimenti succedutisi nel tempo e ciò non facilita la comprensione dei testi in vigore (anche per questo motivo la Commissione bicamerale di inchiesta sulla mafia ha sollecitato una revisione del codice antimafia (vedi le sedute del [21 ottobre 2014](#) e del [22 ottobre 2014](#)). Diamo poi conto anche dei provvedimenti in materia adottati dalle regioni.

### **I provvedimenti di sequestro e confisca**

Soggetti destinatari dei provvedimenti di sequestro e confisca sono, tra gli altri, gli indiziati di appartenere ad associazione mafiose, coloro che sono dediti abitualmente a traffici delittuosi ovvero che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose (art. 16). In caso di morte possono essere applicate anche nei confronti dei loro eredi o aventi causa (art. 18). Competenti a proporre tali misure sono il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore e il direttore della Direzione investigativa antimafia, che a tal fine effettuano tutti gli accertamenti necessari (artt. 17 e 19).

Il sequestro è disposto dal tribunale quando il valore dei beni risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ritiene che essi siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (art. 20). Al termine del procedimento, cui partecipano anche gli eventuali terzi interessati - proprietari o comproprietari – il sequestro dovrà essere confermato entro un termine prestabilito da un provvedimento di confisca (artt. 23 e 24). La legge prevede anche il c.d. "sequestro per equivalente", che interessa altri beni di valore analogo, quando il destinatario delle misure di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni sottoposti a sequestro (art. 25). Un'ipotesi particolare, disciplinata dall'art. 12 *sexies* del [decreto legge n. 306 del 1992](#) (*Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*) riguarda la c.d. "confisca allargata" del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulta essere titolare o avere la disponibilità, in valore sproporzionato al proprio reddito. Sono dettate disposizioni per l'annullamento delle intestazioni fittizie a terzi (art. 26). I provvedimenti di prevenzione patrimoniale prescindono dall'avvio dell'azione penale (art. 29).

Con il provvedimento di sequestro viene nominato l'amministratore giudiziario con il compito di custodire, conservare ed amministrare i beni, anche al fine di incrementarne la redditività, e di predisporre apposite relazioni; in tale attività è assistito dall'Avvocatura generale dello Stato e dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, alla quale è affidata la gestione del bene dopo il provvedimento di confisca di primo grado (artt. 35-39). Sulla base delle proposte avanzate, il giudice assume le direttive generali in ordine alla gestione dei beni (art. 40).

## **La destinazione dei beni confiscati**

A seguito della confisca definitiva i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato (art. 45). E' L'Agenzia a deliberare in ordine alla destinazione del bene, versando al Fondo unico per la giustizia le somme di denaro, ivi incluse quelle derivanti dalla vendita dei beni. I beni immobili sono mantenuti al patrimonio dello Stato (per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile o per essere utilizzati da altre amministrazioni pubbliche) ovvero per essere trasferiti agli enti locali che potranno gestirli direttamente ovvero assegnarli in concessione, a titolo gratuito, ad associazioni del terzo settore, seguendo le regole della massima trasparenza amministrativa. Le aziende sono mantenute nel patrimonio dello Stato: l'Agenzia le può destinare all'affitto (a titolo oneroso o gratuito, ad esempio a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata), alla vendita oppure alla liquidazione, quando le altre due possibilità risultino impraticabili. I relativi proventi confluiscono anch'essi nel Fondo unico giustizia (artt. 47 e 48).

Norme specifiche sono dettate per la tutela dei terzi, per la verifica dei crediti ed il loro pagamento (artt. 52-62).

## **I provvedimenti assunti dalle regioni**

Ad integrazione della normativa statale vanno ricordati i numerosi provvedimenti assunti dalle regioni che, nell'ambito delle leggi volte a contrastare la criminalità organizzata e a favorire percorsi di legalità, hanno approvato misure volte a favorire il riutilizzo sociale dei beni confiscati, soprattutto attraverso diverse forme di finanziamento (contributi, fondi di rotazione, fondi di ammortamento prestiti) per progetti di riutilizzo dei beni.

*Calabria.* Gli interventi sono contenuti in molteplici leggi regionali: [legge n. 3 del 2005](#), [legge n. 5 del 2007](#), [legge n. 10 del 2007](#), [legge n. 20 del 2007](#), [legge n. 28 del 2010](#) (art. 13, per l'affidamento di beni sequestrati a soggetti pubblici o privati per la loro trasformazione in impianti sportivi).

*Campania.* In particolare la [legge n. 7 del 2012](#) (che sostituisce la precedente [legge n. 23 del 2003](#)) prevede diverse forme di finanziamento e istituisce anche un Osservatorio sulla gestione dei beni confiscati; vedi anche le delibere della Giunta n. 2006 del 2005 e n. 842 del 2007: La Campania ha costituito la Fondazione Pol.i.s. al fine di consolidare il sistema di *governance* in materia di riutilizzo dei beni confiscati (delibera Giunta n. 2352 del 2007).

*Emilia Romagna.* La [legge n. 3 del 2011](#) (come modificata dalla legge n. 21 del 2011) prevede all'art. 10 assistenza tecnica e giuridica e contributi per restauro e riutilizzo beni confiscati alla mafia. I criteri per la concessione dei contributi sono dettati dalla [delibera della Giunta n. 973 del 2011](#).

*Lazio.* La [legge n. 15 del 2001](#) prevede tra l'altro finanziamenti per riutilizzo beni confiscati alla mafia (art. 2), secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, dopo ampia consultazione (art. 5). E' previsto un Osservatorio tecnico sulla legalità, con partecipazione anche di associazioni, con il compito tra l'altro di promuovere protocolli di intesa tra la Regione ed i soggetti pubblici competenti sulle modalità di acquisizione dei dati relativi ai beni confiscati alla criminalità organizzata, in modo da poterli diffondere ai comuni e agli altri soggetti interessati (art. 8). La delibera della Giunta n. 168 del 2009 detta criteri e modalità per la concessione di contributi previsti dalla legge finanziaria per il 2009 (legge n. 31 del 2008). La legge n. 24 del 2009 istituisce un fondo di rotazione per l'estinzione delle ipoteche o di altri gravami trascritti sui beni confiscati alle organizzazioni criminali (art. 7) ed un fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari dei beni confiscati (art. 8). Vedi anche la delibera n. 575 del 2011 su criteri e modalità per la concessione dei contributi. Nel Lazio era stata istituita un'Agenzia regionale per i beni confiscati, recentemente soppressa.

*Liguria.* La [legge n. 7 del 2012](#) dispone in particolare contributi per il riutilizzo dei beni confiscati (art. 11 e 12), la [legge 21-11-2013 n. 36](#) prevede all'art 7 la destinazione prioritaria dei beni confiscati a coloro che svolgono agricoltura sociale.

*Lombardia.* Da ultimo la [legge n. 9 del 2011](#) istituisce un apposito Fondo per il riutilizzo dei beni confiscati (art. 4).

*Marche.* La recente [legge n. 16 del 2014](#) prevede la concessione di contributi per il riutilizzo sociale dei beni confiscati (art. 7).

*Piemonte.* La [legge n. 14 del 2007](#) dispone finanziamenti per recupero beni confiscati (art. 7).

*Puglia.* Nel 2005 è stato avviato il programma “Bollenti spiriti” attraverso il quale si finanziano ogni anno iniziative riguardanti anche per il riuso sociale dei beni sottratti alla criminalità organizzata: vedi da ultimo la [delibera della Giunta n. 2328 del 2013](#).

*Sicilia.* A partire dalla [legge n. 15 del 2008](#) è stato previsto il concorso per il 50% al pagamento degli interessi a carico dei comuni per i prestiti contratti per finanziare gli interventi e le opere necessarie alla riutilizzazione ed alla fruizione sociale dei beni confiscati alla mafia ed assegnati ai comuni (art. 6) e le fidejussioni a copertura prestiti richiesti dalle cooperative per le attività di progettazione e la realizzazione delle opere di adattamento (art. 7), oltre a contributi specifici per società cooperative che gestiscono patrimoni confiscati (art. 9). Ulteriori disposizioni in materia sono contenute nella legge di stabilità n. 9 del 2013 (finanziamenti previsti dagli artt. 12, 17 e 25), nella legge n. 3 del 2012 (La Regione concede agli enti locali che ne fanno richiesta contributi per la ristrutturazione e l'adeguamento dei beni immobili confiscati alla mafia, da destinare ai centri anti violenza e alle case di accoglienza), nella legge n. 11 del 2010, art. 1 (per la destinazione a riutilizzo beni per rifugi sanitari) e nella legge n. 11 del 2011, art. 1 (esenzione dall'IRAP per imprenditoria femminile anche per progetti riutilizzo beni confiscati). Vedi anche il D.P. Reg. 31-10-2007 - Piano operativo regionale 2007-2013 (beni confiscati).

*Trentino.* La [legge provinciale n. 15 del 2011](#) prevede contributi per recupero beni confiscati (art. 7).

*Val d'Aosta.* La legge regionale n. 11 del 2010 prevede finanziamenti per recupero beni confiscati (artt. 5-7).

*Veneto.* La [legge n. 48 del 2012](#) prevede tra l'altro la creazione di un fondo di rotazione per l'estinzione di ipoteche e di un fondo di garanzia per favorire l'uso sociale dei beni confiscati (artt. 12 e 13). Più di recente, con la [legge n. 26 del 2014](#) è stata istituita una banca dati attraverso la quale realizzare un inventario completo e aggiornato dell'offerta dei terreni suscettibili di coltivazione e delle aziende agricole (di proprietà pubblica e privata), tra i quali anche i terreni ed aziende oggetto di provvedimenti di sequestro, e procedere alla loro riassegnazione.